



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 03/03/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021, addì **tre**, del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella **sede comunale - sala consigliare**, si è riunito IL CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
CANGIALOSI GIUSEPPE	Consigliere	SI
AIELLO SILVIO	Consigliere	SI
CORBELLA MARCO	Consigliere	SI
TANSINI SIMONA	Consigliere	SI
SALA FRANCESCO	Consigliere	SI
ALLEVATO EMANUELE	Consigliere	SI
BRADANINI MATTEO	Consigliere	SI
LISSI MARCO	Consigliere	SI
OREL DAVIDE	Consigliere	SI
MATTERI ANDREA	Consigliere	SI
LUINI MICHELE	Consigliere	SI
TETTAMANTI FRANCESCO	Consigliere	SI

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza **il Segretario Comunale**, Rocco Roccia che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il consigliere Sala che illustra;

Prende la parola il consigliere Orel che chiede chiarimenti in merito alla soglia di esenzione;

Replica il consigliere Sala che chiarisce che chi ha un reddito fino ai 15.000 € non paga nulla, dopo si va a scaglioni per i redditi superiori;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 360 del 28/9/1998 e successive modificazioni, istitutivo dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e successive modifiche, dando atto che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale;
- la deliberazione deve essere pubblicata sul sito informatico individuato con il decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Montano Lucino ha approvato il regolamento preordinato ad istituire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e a disciplinarne l'applicazione ed ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3 con una soglia di esenzione totale dal pagamento per i soli contribuenti con un reddito imponibile annuo lordo ai fini dell'addizionale IRPEF non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22/06/15, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Montano Lucino ha modificato il suddetto regolamento ed ha variato l'aliquota introducendo, a decorrere dal 01/01/2015, le aliquote da applicare a scaglioni di reddito, nel rispetto dei principi di progressività di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 138/11 convertito in L. 148/11 e successive modifiche ed integrazioni, e confermando la soglia di esenzione totale dal pagamento per i soli contribuenti con un reddito imponibile annuo lordo ai fini dell'addizionale IRPEF che non superi Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Chiarito che, come interpretato in maniera autentica dall'art. 1, comma 11, terzo periodo, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14/09/2011, n. 148, "... la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come

Verbale di Consiglio N° 13 del 03/03/2021



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Dato atto che l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto la proroga al 31/01/2021 del termine per l'approvazione del bilancio da parte degli enti locali e che il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministro dell'Interno 13/01/2021;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 2 astenuti (Orel, Tettamanti);

DELIBERA

1. Di approvare interamente la premessa del presente atto, che qui si intende integralmente richiamata;
2. Di confermare per l'anno 2021 le aliquote progressive dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni IRPEF, come segue:
 - a) fino a € 15.000,00 aliquota 0,40 per cento;
 - b) oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 aliquota 0,60 per cento;
 - c) oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00 aliquota 0,70 per cento;
 - d) oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00 aliquota 0,75 per cento;
 - e) oltre € 75.000,00 aliquota 0,80 per cento;
3. Di confermare, altresì, per l'anno 2021 la soglia di esenzione totale dal pagamento per i soli contribuenti con un reddito imponibile annuo lordo ai fini dell'addizionale IRPEF che non superi Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Verbale di Consiglio N° 13 del 03/03/2021



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico preposto;
6. Di demandare, altresì, al responsabile del Servizio Finanziario l'espletamento degli adempimenti necessari all'invio della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dall'art. 4 – comma 1 quinquies – del Decreto Legge 02/03/12, n. 16, convertito in Legge 26/04/12, n. 44;
7. Di dichiarare, con voti n. 11 favorevoli e n. 2 astenuti (Orel, Tettamanti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Alberto Introzzi Architetto

*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rocco Roccia

*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*
